

Articolo ...

Utilizzo di animali per trazione e competizioni non autorizzate

1. L'articolo 70 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (Divieto di utilizzo di animali per il servizio di piazza e servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone)

1. È vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

2. Gli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sono macellabili.

3. Chiunque viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 100.000 e alla sanzione accessoria della confisca amministrativa degli animali utilizzati.».

2. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 9 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è aggiunto il seguente:

«8-ter. Chiunque organizza una competizione tra animali indicata nel presente articolo, ivi comprese quelle atletiche e le attività di allenamento, senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila ad euro cinquantamila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue il sequestro e la successiva confisca degli animali e dei mezzi coinvolti.»

3. Il Ministro della salute, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la dismissione e la possibile collocazione da parte dei proprietari degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate.

4. I Comuni, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono la possibilità di convertire le licenze già rilasciate per servizi di piazza e servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone a trazione animale in licenza per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazione per noleggio auto d'epoca.

5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse.